

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
ERRATA CORRIGE	" 4
CONVOCAZIONI	" 5

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 1969, ORE 15,40. — *Presidenza del Vicepresidente RAFFAELLI*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Tantalò; per il tesoro, Picardi; per lo interno, Sarti.

Disegno e proposta di legge:

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (*Urgenza*) (532);

Raffaelli ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (*Urgenza*) (592).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli.

Il Presidente Raffaelli avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul nuovo testo dell'articolo 15 e sull'articolo 18-*bis*. L'approvazione degli articoli suddetti è quindi da considerarsi definitiva.

La Commissione approva nel testo del disegno di legge gli articoli 21 e 22.

I deputati Santagati e Serrentino presentano il seguente articolo aggiuntivo 22-*bis*:

ART. 22-*bis*.

« L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole « dolciumi, cacao e cioccolato »;

al secondo comma, dopo le parole « vetri e cristalli in lavori » sono aggiunte le parole « dolciumi, cacao e cioccolato, mobili di fabbricazione artigiana diretta ».

Dopo interventi del deputato Santagati, (che illustra l'emendamento), Giovannini (che si dichiara contrario), Azzaro (che si dichiara favorevole richiamando però il terz'ultimo comma dell'articolo 40 del testo unico della finanza locale che garantisce ai comuni i poteri di controllo) il Sottosegretario di Stato per l'interno, Sarti, ribadisce le motivazioni che hanno indotto il Governo ad esprimersi contro gli emendamenti relativi all'abbonamento obbligatorio. Il nuovo emendamento, che elimina l'obbligo delle bollette di accompagnamento, non fugge le preoccupazioni ed i dubbi; il controllo comunale resta infatti quanto mai indeterminato; alla luce delle opinioni espresse dalla maggioranza si rimette alla Commissione.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Tantalò, chiede la soppressione del riferimento ai mobili in quanto per il combinato disposto dell'articolo 40 del testo unico e dell'articolo 107 del regolamento n. 1138 del 1936 tali

prodotti sono già esonerati dalla bolletta d'accompagnamento.

Il relatore Patrini si dichiara favorevole all'emendamento richiamando i poteri conferiti ai comuni dal terz'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

L'articolo 22-*bis* è quindi approvato nel seguente testo:

ART. 22-*bis*.

« L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1934, n. 1175, e successive modificazioni, è modificato come segue:

al primo comma sono soppresses le parole " dolciumi, cacao e cioccolato ";

al secondo comma, dopo le parole " vetri e cristalli in lavori " sono aggiunte le parole « dolciumi, cacao e cioccolato ».

L'articolo 23 è approvato nel testo del disegno di legge.

La Commissione approva quindi il seguente articolo aggiuntivo proposto dal Governo:

ART. 23-*bis*.

« Il primo comma dell'articolo 297-*sexies*, sub articolo 4 della legge 18 maggio 1967, n. 388, è sostituito dal seguente:

« La maggiorazione prevista dall'articolo 297-*bis*, nonché la maggiorazione di cui al successivo articolo 297 *octies*, e l'indennità di cui all'articolo 297 *quater*, sono dovute rispettivamente, a favore ed a carico del comune e della provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad enti diversi dall'Ente locale che provvede all'iscrizione a ruolo ».

All'articolo 24 la Commissione approva l'emendamento suggerito dal Governo inteso ad inserire, dopo le parole « economiche e popolari » le parole « contemplate dalle disposizioni stesse ».

L'articolo 24 è quindi approvato nel seguente testo:

ART. 24.

Le esenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, dall'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1965,

n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, nonché dal comma aggiunto con la legge 7 febbraio 1968, n. 26, all'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, si applicano alle costruzioni economiche e popolari, contemplate dalle disposizioni stesse, ultimate entro il 31 dicembre 1973.

All'articolo 25 la Commissione approva il seguente emendamento proposto dal Comitato ristretto.

Al primo comma, dopo la parola: anzidetti, *inserire le parole:* e di ritenute d'acconto dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti, professioni, e delle relative addizionali provinciali operate ai sensi dell'articolo 273 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, numero 645.

L'articolo 25 è quindi approvato nel seguente testo:

ART. 25.

(Disposizioni finanziarie)

Alle spese concernenti erogazioni alle province, ai comuni ed agli altri enti ed istituti, di quote di compartecipazione al provento di tributi erariali, di contributi compensativi di minori entrate derivanti da soppressione o modifica di tributi locali e da agevolazioni fiscali, di contributi a pareggio economico di bilancio, nonché di quote di entrate devolute agli enti ed istituti anzidetti e di ritenute d'acconto dell'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti, professioni, e delle relative addizionali provinciali operate ai sensi dell'articolo 273 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La Commissione sostituisce quindi l'articolo 26 con il seguente, sul quale la Commissione Bilancio ha già espresso parere favorevole.

ART. 26.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 44.000 milioni per l'anno finanziario 1968, lire 31.000

milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 68.500 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede con corrispondenti riduzioni del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Tantalo, propone il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 27.

« In caso di riduzione delle tasse erariali di circolazione dipendente dalla istituzione di analogo tributo da parte delle istituende regioni a statuto ordinario, l'assegnazione di cui all'articolo 10 della presente legge, a favore delle province, verrà commisurata alle seguenti quote:

a) 5/9 del tributo erariale ridotto al 75 per cento;

b) 4/5 del tributo erariale ridotto al 50 per cento ».

Il Presidente Raffaelli ricorda che la questione evidenziata dell'articolo aggiuntivo è stata già sollevata a proposito dell'articolo 10, approvato senza modificazioni; la Commissione ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro convennero, allora, che le questioni di coordinamento per il tema delle tasse automobilistiche dovessero venire affrontate in sede di discussione del disegno di legge n. 1807. Dichiarò quindi precluso l'articolo aggiuntivo.

Il seguente ordine del giorno, di iniziativa del deputato Sargentini, accolto come raccomandazione del Governo, è approvato dalla Commissione:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera, nell'esaminare il disegno di legge n. 532,

considerato e ritenuto:

che tra i fini del disegno di legge n. 532 si rileva ed è essenziale e primario quello di assicurare, con i fondi della Cassa depositi e prestiti, sia la copertura integrale dei disavanzi economici degli Enti locali, sia, nelle more della stipulazione dei mutui, le anticipazioni necessarie alle esigenze di cassa degli Enti stessi;

che a tale scopo si rende necessario che sia esercitata, fino al limite massimo previsto, la facoltà di cui all'articolo 1 della legge

15 aprile 1965, n. 344, relativamente alla destinazione dei fondi della Cassa depositi e prestiti,

invita il Governo

a disporre perché tutti i fondi della Cassa depositi e prestiti provenienti dal risparmio postale, dai depositi obbligatori e dal rimborso dei prestiti siano impiegati, su deliberazione del consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro del tesoro, in prestiti ai comuni, alle province e loro consorzi, conto corrente con la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e cartelle di credito comunale e provinciale, per non meno di nove decimi ».

Il deputato Cesaroni illustra il seguente ordine del giorno Raffaelli, Beccaria, Boiardi:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera, nel discutere il disegno di legge numero 532,

considerato che l'incremento del risparmio postale che alimenta la Cassa depositi e prestiti è in diminuzione;

considerato che ciò dipende prevalentemente dalla misura dei tassi di interesse corrisposti al risparmio postale, notevolmente inferiori a quelli del sistema bancario;

considerato che la Cassa depositi e prestiti è, per legge, la fonte principale di finanziamento per gli enti locali e che attualmente e da tempo non può rispondere alle loro necessità indilazionabili;

considerata l'attuale situazione del mercato finanziario,

invita il Governo

ad aumentare i tassi d'interesse sui buoni postali fruttiferi e sui libretti a risparmio per eliminare, o quanto meno ridurre sensibilmente, l'esistente sperequazione che opera in danno dello Stato, dei comuni, come pure nei confronti dei minori risparmiatori ».

Dopo interventi dei deputati Azzaro e Castellucci e del Sottosegretario di Stato per il tesoro, Picardi, la Commissione approva nella seguente formulazione, accolta dal Governo, l'ordine del giorno Raffaelli ed altri:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera,

considerato che l'andamento della raccolta del risparmio postale manifesta un decremento sia in senso assoluto che in termini comparativi,

invita il Governo:

ad esaminare la possibilità di aumentare adeguatamente il tasso di interesse sui buoni postali fruttiferi;

a modificare le caratteristiche di detti buoni rendendo fruttifere le somme depositate dopo un semestre anziché dopo un anno ».

Dopo interventi dei deputati Azzaro e Serrentino (favorevoli al provvedimento), Giovannini (contrario), del relatore Patrini e del Sottosegretario di Stato per il tesoro, Piccardi, la Commissione dà mandato al Presidente per il coordinamento.

Il disegno di legge n. 532 è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge n. 592.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 22 ottobre 1969, nel comunicato della Sottocommissione per i pareri della IV Commissione (Giustizia), a pagina 6, seconda colonna, dopo il titolo del disegno di legge n. 1493, sostituire le parole: « (*Parere alla XII Commissione*) » con le altre: « (*Parere alla IX Commissione*) ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 22 ottobre 1969, nel comunicato della XIII Commissione (Lavoro), a pagina 35, prima colonna, dopo il titolo del disegno di legge n. 1639, aggiungere le parole: « (*Parere alla VI Commissione*) ».

CONVOCAZIONI

XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Venerdì 24 ottobre, ore 9,30.

Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (1661);

BONOMI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

SERENI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

ROMITA ed altri: Istituzione di un Fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421);

MONTANTI ed altri: Istituzione di un Fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446);

— (*Parere della V e della VI Commissione*) — Relatore: De Leonardis.

V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e partecipazioni statali)

Martedì 28 ottobre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario (1807);

INGRAO ed altri: Finanza delle Regioni a statuto ordinario (*Urgenza*) (1342);
— Relatore: Tarabini — (*Parere della I, della II e della VI Commissione*).

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Mercoledì 29 ottobre, ore 18.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Colleselli (Doc. IV, n. 19) — Relatore: Musotto;

contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 21) — Relatore: Boldrin;

contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 29) — Relatore Boldrin;

contro il deputato Tripodi Girolamo (Doc. IV, n. 31) — Relatore: De Poli;

contro il deputato D'Auria (Doc. IV, n. 37) — Relatore: Guidi;

contro il deputato Salvatore (Doc. IV, n. 46) — Relatore: Baroni;

contro il deputato Lettieri (Doc. IV, n. 48) — Relatore: Musotto;

contro il deputato Arzilli (Doc. IV, n. 69) — Relatore: Musotto.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Mercoledì 29 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

BRONZUTO ed altri: Proroga dell'incarico triennale per l'anno scolastico 1969-70 (1485);

BORGHI e BADALONI MARIA: Proroga degli incarichi triennali di insegnamento nelle scuole elementari per gli anni scolastici 1969-70 e 1970-71 (1650);

— Relatore: Bardotti;

Senatori TORELLI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1215, recante norme integrative al testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante nelle scuole reggimentali (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1439) — Relatore: Meucci — (*Parere della VII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

MITTERDORFER ed altri: Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con l'insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano) (560) — Relatore: Dall'Armellina — (*Parere della I e della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BELCI ed altri: Modificazioni e integrazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia (558);

SKERK ed altri: Istituzione del ruolo ispettivo e del ruolo direttivo per le scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia e istituzione del posto di viceprovveditore per le scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (*Urgenza*) (686);

— Relatore: Rausa — (*Parere della I e della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

NANNINI ed altri: Modifica alla legge 23 maggio 1964, n. 380, recante norme per le

nomine e concorsi a posti di direttore didattico in prova (253) — Relatore: Badaloni Maria;

SGARLATA ed altri: Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 458, concernente il riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano (802) — Relatore: Lettieri.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 29 ottobre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 (1691) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

BELCI: Modifica dell'ultimo comma dello articolo 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, riguardante il trattamento economico e lo stato giuridico del personale dell'ente porto di Trieste (1801) — Relatore: Marocco.

COMMISSIONE INQUIRENTE

per i procedimenti di accusa.

Giovedì 30 ottobre, ore 11.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21,30.